

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FEDERICI, CARRI e MOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1977

Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135,
concernente la disciplina della professione di raccoman-
datario marittimo

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di applicazione dell'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo, si è determinata una evidente e quanto mai ingiustificata sperequazione ai fini degli aventi diritto a continuare la professione di raccomandatario marittimo. Infatti i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1977, n. 135, risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496 (precedente legge per le attività delle agenzie marittime), possono, indipendentemente dal momento in cui questa iscrizione è avvenuta, continuare la loro attività professionale. Gli institori di dette imprese e società debbono invece, per poter continuare la loro attività, risultare in possesso della procura rilasciata ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile da almeno un anno.

Questa norma oltre ad aver causato sperequazioni tra persone che svolgono analoga attività, ha determinato motivo di malessere tra tutti quei lavoratori che, dopo lunghi anni di carriera attraverso i quali si sono guadagnati la fiducia dei propri datori di lavoro, fiducia dimostrata attraverso il ri-

lascio della procura, si trovano (alcuni per pochi mesi) privati del loro diritto al lavoro e si trovano di fatto ridimensionati professionalmente. Questa categoria di lavoratori si trova in ritardo (un anno di procura) rispetto alla nuova normativa non per loro trascuratezza ma per colpa delle aziende da cui dipendono che hanno avuto tutta la convenienza a ritardare la concessione della procura.

Di fronte a questa situazione, considerato che non vi sono oneri per l'Amministrazione dello Stato; considerato che questi lavoratori molto spesso per la mancanza del titolo di studio non potrebbero effettuare gli esami per l'accesso all'attività di raccomandatario marittimo; considerato che nel passato il Parlamento in casi analoghi ha ritenuto di rimediare (procuratori doganali con meno di un anno di procura di cui all'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, modificato con legge 10 aprile 1974, n. 123); allo scopo di venire incontro alle esigenze di detti lavoratori e di evitare incresciose implicazioni di carattere sociale derivanti da probabili declassamenti a cui potrebbero essere sottoposti, si propone la adozione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al primo comma dell'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, sono soppresse le parole: « da almeno un anno ».